



P.P. CH-3003 Berna

POST CH AG

UFG; bj-foj

Posta A

Alle autorità svizzere competenti in materia
sharing nazionale

Nostro riferimento : bj-foj

Berna, 9 dicembre 2020

Circolare n° 7: sharing nazionale

Gentili Signore e Signori,

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile della gestione delle procedure, nazionali e internazionali, di ripartizione dei beni patrimoniali confiscati in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC, RS 312.4). Con la presente circolare, l'UFG informa in tale veste le competenti autorità cantionali e federali in merito alla base legale applicabile e alla procedura da seguire.

1. Premessa

L'obiettivo della LRVC è indennizzare equamente agli enti pubblici coinvolti nel procedimento penale le spese sostenute nel procedimento penale e nell'esecuzione delle pene. In questo modo si mira a raggiungere un equilibrio tra gli enti interessati evitando così conflitti di interesse.

Da un lato la LRVC costituisce la base legale per la ripartizione con gli Stati esteri dei beni confiscati (sharing internazionale) e dall'altro disciplina la ripartizione di questi beni tra i Cantoni e la Confederazione (sharing nazionale). Sono sottoposti allo sharing i beni patrimoniali confiscati quali beni illeciti in applicazione del diritto penale federale e i risarcimenti ordinati in sostituzione di tali valori. Anche gli oggetti, gli interessi e gli altri ricavi ottenuti dai valori patrimoniali dopo la decisione di sequestro fino a quella di ripartizione rientrano nella ripartizione.

I beni patrimoniali da ripartire nel caso dello sharing nazionale possono risultare sia da un precedente sharing internazionale, sia da una sentenza di confisca puramente svizzera senza alcun precedente collegamento con l'estero.

Ufficio federale di giustizia UFG
Laurence Fontana Jungo, avvocato
Bundesrain 20, 3003 Berna
Tel. +41 58 469 07 78, Fax +41 58 462 53 80
laurence.fontanajungo@bj.admin.ch
www.ufg.admin.ch



2. Informazione all'UFG

L'articolo 6 capoverso 1 LRVC prevede che le autorità cantonali o federali che hanno pronunciato la confisca comunicano all'UFG la decisione definitiva di confisca entro dieci giorni, a meno che l'importo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi. Se la confisca riguarda beni mobili o immobili, le competenti autorità cantonali o federali devono stimare il valore del bene sequestrato e sono dispensate dalla comunicazione della decisione di confisca qualora il ricavo lordo dei valori stimati è manifestamente inferiore a 100 000 franchi. In caso di dubbio, si raccomanda di sottoporre la decisione all'UFG.

Secondo l'articolo 6 capoverso 2 LRVC, l'ente pubblico che ha pronunciato la confisca deve comunicare all'UFG entro il termine fissato, di norma un mese dopo l'apertura della procedura di ripartizione, le informazioni necessarie per la decisione di ripartizione, ossia l'elenco delle spese che possono essere dedotte (art. 4 cpv. 1 LRVC), gli eventuali assegnamenti alla parte lesa (art. 4 cpv. 2 LRVC) e le informazioni sugli enti pubblici che verosimilmente hanno diritto a una parte dei valori patrimoniali confiscati (p. es. i Cantoni rei sitae, ossia i cantoni in cui erano situati i valori patrimoniali).

In un secondo momento i valori patrimoniali confiscati vanno consegnati all'UFG. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 LRVC, l'Ufficio federale indica ai Cantoni come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati. Di fatto, le istruzioni sul trasferimento di denaro sono riportate nella comunicazione con cui l'UFG notifica agli enti pubblici coinvolti l'apertura della procedura di ripartizione.

Per l'UFG è importante sapere se uno Stato estero ha fornito assistenza giudiziaria nel quadro della procedura penale o di confisca e se tale assistenza è stata determinante per la confisca disposta. Inoltre all'UFG va comunicato se l'autorità responsabile ha già affrontato il tema dello sharing con detto Stato.

È opportuno fornire tutte queste informazioni all'UFG già al momento della trasmissione della decisione.

3. Condizioni e svolgimento di uno sharing nazionale

La condizione per avviare una procedura nazionale di ripartizione è la confisca di beni patrimoniali da parte di un'autorità svizzera sulla base del diritto svizzero o da parte di un'autorità straniera sulla base del diritto estero. Secondo l'articolo 3 LRVC, si procede a uno sharing nazionale, senza un precedente sharing internazionale, se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi. Viceversa, se uno sharing nazionale ha luogo dopo una ripartizione internazionale, la LRVC non prevede alcun importo minimo. In questi casi si avvia una procedura nazionale di ripartizione anche per valori patrimoniali confiscati inferiori ai 100 000 franchi.

Una volta trasmessa la decisione di confisca o una volta concluso l'accordo per una ripartizione internazionale, l'UFG verifica i presupposti per una ripartizione nazionale. Notifica per iscritto alle autorità federali o ai Cantoni coinvolti l'apertura della procedura indicando loro di trasferire alla Confederazione i valori patrimoniali confiscati sempreché non siano già in possesso dell'UFG (art. 6 cpv. 3 LRVC). Nel contempo offre l'occasione ai Cantoni coinvolti di indicare le spese per il procedimento penale che ha condotto allo sharing (art. 4 LRVC). Secondo la LRVC queste spese possono essere dedotte se verosimilmente non saranno rimborsate. L'importo netto così calcolato è ripartito tra gli enti pubblici coinvolti secondo una precisa chiave di ripar-


tizione, così come previsto all'articolo 5 LRVC. Successivamente l'UFG redige una bozza di decisione di ripartizione che sottopone per parere agli enti pubblici coinvolti (art. 6 cpv. 4 LRVC). Infine emana la decisione definitiva di ripartizione che indica l'importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione (art. 6 cpv. 6 LRVC). La decisione definitiva è impugnabile mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 7 LRVC).

I valori patrimoniali provenienti dallo sharing nazionale e assegnati alla Confederazione confluiscono nella cassa federale. Poiché la LRVC non prevede esplicitamente alcuna destinazione vincolata di tali beni, gli enti pubblici ne dispongono liberamente.

Per ulteriori informazioni sia di carattere generale sia in relazione a una procedura concreta di ripartizione, potete rivolgervi all'UFG.

In allegato alla presente trovate un modulo che illustra in dettaglio le spese deducibili e che può essere di supporto.

Ringraziandovi del sostegno che avete fornito negli ultimi anni e della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti



Laurence Fontana Jungo

Vicedirettrice

Allegato menzionato



Ripartizione di valori patrimoniali confiscati conformemente alla Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)

Oggetto (COGNOME, nome) nostro riferimento / vostro riferimento

1. Importo lordo

incl. indicazione della valuta

- Importo dei valori patrimoniali confiscati nel Cantone

- Risarcimento: o ottenibile per l'ammontare di:
 o non ottenibile.

2. Spese deducibili – spese non rimborsabili conformemente all'art. 4 LRVC

da compilare in CHF:

Nota bene: le spese processuali *non* sono deducibili

a) Esborsi

Spese per atti istruttori (*pubblico ministero*)

Traduzione

Comparizione forzata

Perizia

Esecuzione di domande di assistenza giudiziaria

Sorveglianza telefonica

Indennità dei difensori d'ufficio

Altre spese inerenti all'assunzione delle prove

ecc.

.....

b) Carcerazione preventiva

c) Due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione della pena detentiva non sospesa condizionalmente

d) Gestione dei valori patrimoniali confiscati

e) Spese di realizzazione di beni confiscati o spese d'incasso delle pretese di risarcimento

f) Valori patrimoniali assegnati alla persona lesa

3. Osservazioni:

Luogo / data

Contatto per eventuali domande:
(in stampatello, incl. il numero di telefono)

Ripartizione di valori patrimoniali confiscati conformemente alla Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)

L'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati deve essere indicato come somma dei singoli valori patrimoniali confiscati per ogni Cantone o autorità federale. Conformemente all'articolo 3 LRVC la procedura di ripartizione è avviata se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati in uno o più enti pubblici è di almeno CHF 100 000.

Conformemente all'articolo 4 LRVC **le spese processuali** non sono deducibili giacché sono stabilite in modo schematico e secondo criteri che divergono da Cantone a Cantone (cfr. messaggio del 24 ottobre 2001 concernente la LRVC, FF 2002 410, n. 2.2.1.2.2; DTF 135 IV 162).

Conformemente all'articolo 4 LRVC **le spese fisse**, come i salari degli agenti di polizia e dei pubblici ufficiali che hanno partecipato alla procedura di confisca, non sono deducibili (cfr. messaggio del 24 ottobre 2001 concernente la LRVC, FF 2002 410, n. 2.2.1.2.2; DTF 135 IV 162).

Gli esborsi sono segnatamente le spese di traduzione, di comparizione forzata, di perizia, d'esecuzione delle commissioni rogatorie, di sorveglianza telefonica nonché le indennità dei difensori d'ufficio e le altre spese inerenti all'assunzione delle prove (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a LRVC; FF 2002 410, n. 2.2.1.2.2).

Le spese per la carcerazione preventiva comprendono le spese per la carcerazione preventiva in senso stretto, la carcerazione di

sicurezza, la privazione della libertà durante la procedura d'estradizione e il collocamento in ospedale o in istituto per allestire una perizia (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b LRVC; FF 2002 410, n. 2.2.1.2.2).

Due terzi delle spese prevedibili per l'esecuzione della pena detentiva non sospesa condizionalmente. Non sono deducibili le spese sostenute in seguito alla revoca della sospensione condizionale della pena e neanche quelle per l'esecuzione delle misure (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LRVC; FF 2002 411, n. 2.2.1.2.2).

Le spese di gestione dei valori patrimoniali confiscati, come per esempio le spese bancarie e le spese di manutenzione di un immobile, sono deducibili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d LRVC; FF 2002 411, n. 2.2.1.2.2).

Le spese di realizzazione dei valori patrimoniali confiscati e d'incasso delle pretese di risarcimento comprendono ad per esempio le spese per la perizia di valutazione, le spese della vendita all'asta o della vendita a trattative private e le spese della procedura esecutiva (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. e LRVC; FF 2002 411, n. 2.2.1.2.2).

Gli assegnamenti alla persona lesa sono i valori patrimoniali assegnati in applicazione dell'articolo 73 CP (cfr. art. 4 cpv. 2 LRVC; FF 2002 411, n. 2.2.1.2.2).